REGOLAMENTO (CEE) N. 2846/79 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2546/79 per quanto concerne talune date di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola dei tipi R I e R II contemplati dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 (3) e (CEE) n. 2281/79 (4) della Commissione sono scaduti, al più tardi, il 15 novembre 1979 ; che il regolamento (CEE) n. 2546/79 della Commissione (5) ha prorogato le date di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2186/79 (6) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2546/79 ha aumentato a 100 % il quantitativo che può essere distillato ; che nel medesimo regolamento è stata prevista la proroga di talune date indicate nel regolamento (CEE) n. 2186/79 per i detentori di contratti di magazzinaggio che scadono prima del 15 ottobre 1979 affinché possano avvalersi di questa possibilità supplementare di distillazione ; che, onde consentire che questa misura possa pienamente ottemperare al suo scopo, che è di risanare il mercato, occorre prorogare i termini anche per i detentori di contratti scaduti prima del 31 ottobre 1979 ; che, in caso contrario, essi disporrebbero di un termine troppo breve per prendere una decisione in materia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 15 ottobre 1979 figurante nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2546/79 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 29 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 14.
(4) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 22.
(5) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 47.
(6) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 10.